

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer Price: individuazione dell'intervallo di libera concorrenza

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

PNRR 2: TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE

[Scopri di più >](#)

Ai fini *transfer price* l'ordinamento giuridico domestico ([articolo 110, comma 7, Tuir](#)) prevede che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito*, secondo le modalità e alle condizioni di cui *all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

A livello operativo, occorre verificare se l'impresa oggetto di analisi *transfer pricing* applichi, ai rapporti economici e commerciali avvenuti tra imprese consociate appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale, nella compravendita di beni o prestazioni di servizio, valori conformi al principio di libera concorrenza (c.d. *arm's length principle*), previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione.

In merito, come noto, il **D.M. 14.05.2018** ha dato **concreta attuazione** alle modifiche introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 50/2017 proprio al citato [articolo 110, comma 7, Tuir](#).

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto prevede che **si considera conforme al principio di libera concorrenza** l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuto più appropriato, qualora tali valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (c.d. operazioni non controllate), **ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata**.

Giova ricordare che **la valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza** è determinata **applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso**,

senza più seguire una **rigida gerarchia tra i vari metodi previsti dalla prassi Ocse** (c.d. *most appropriate method - MAM*).

L'articolo 6, comma 2, del Decreto prevede che **un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate**, si considerano **realizzate in conformità al principio di libera concorrenza** qualora l'indicatore finanziario applicato **sia compreso nell'intervallo di libera concorrenza**.

Qualora invece l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate, **non rientri nell'intervallo di libera concorrenza**, l'Amministrazione finanziaria effettua una **rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di libera concorrenza**.

Ciò posto, nel **corso di una verifica fiscale**, occorrerà individuare la correttezza:

- **del metodo scelto dal contribuente** per calcolare la **congruità dei prezzi di trasferimento**, con i correlati indicatori finanziari - es. **Ros, Roa, Return on Total Cost (c.d. Net Cost Plus) Berry Ratio etc.**;
- **dei soggetti comparabili individuati** in esito all'analisi di comparabilità (c.d. soggetti terzi indipendenti);
- **dell'intervallo statistico dei valori selezionati (c.d. strumento statistico)**.

A livello statistico, si ricorda che **l'intervallo o range interquartilico** è **l'intervallo compreso tra il primo quartile** (25-esimo percentile) e il **terzo quartile** (75-esimo percentile), dei valori raccolti e relativi ai soggetti comparabili.

Quindi:

- **il primo quartile** è un valore tale che il 25% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso;
- **il terzo quartile** è un valore tale che il 75% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso.

Sul punto, come **confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate** con la **recente circolare 16/E/2022**, le Linee Guida Ocse chiariscono che per **“strumenti statistici”** si intende **l'utilizzo di indicatori di tendenza centrale**, così da **“restringere”** l'intervallo di valori, eliminando i cosiddetti **“valori estremi” o outliers** (come l'intervallo interquartile o altri percentili).

Infatti, assumendo la potenziale **esistenza di difetti di comparabilità non identificabili o non quantificabili** e, quindi, **non rettificabili**, è **comunque accettabile mantenere la validità dell'analisi di comparabilità** a condizione che **vengano esclusi quei valori che si allontanano significativamente da un'area di tendenza centrale che contiene la mediana** (quali, ad esempio, i valori non compresi tra il primo e il terzo quartile) e che possono essere qualificati pertanto, con **un ragionevole grado di certezza**, come **valori non conformi al principio di libera concorrenza**.

Tale assunto deriva dalla circostanza che tali **valori “estremi”**, siano **molto probabilmente conseguenza di difetti di comparabilità non altrimenti rettificabili**.

La [citata circolare 16/E/2022](#) ha fornito **importanti chiarimenti** circa le eventuali **rettifiche da operare nell'ambito di una verifica fiscale** e le modalità di determinazione dell'intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza.

In particolare, si **considera conforme al principio di libera concorrenza** quell'intervallo di valori **formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra soggetti terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l'operazione controllata**.

Quindi, qualora l'analisi effettuata **risulti affidabile e le operazioni individuate abbiano tutte il medesimo livello o grado di comparabilità**, andrà preso in considerazione l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario **selezionato** in applicazione del metodo più appropriato (c.d. **“full range”**), ciascuno dei quali è da **considerare conforme al principio di libera concorrenza**.

Qualora invece le transazioni all'interno dell'intervallo di valori **non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l'operazione controllata**, è necessario fare riferimento ai citati **“strumenti statistici”** al fine di **restringere l'intervallo** e, quindi, **rafforzarne l'affidabilità**, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.

Ad ogni modo, sia in caso si adotti **l'intervallo pieno** (c.d. **“full range”**), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare **un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”**, tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.

In definitiva:

- nel caso in cui l'indicatore finanziario dovesse ricadere all'interno del **range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto)**, **non sarà necessario apportare alcuna rettifica ai fini fiscali**;
- qualora **l'indicatore finanziario** selezionato dovesse **ricadere al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza**, l'impresa **dovrà fornire idonea documentazione** che dimostri la conformità dell'indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza, onde **evitare rettifiche fiscali**.